

Relazione illustrativa

Come noto con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni, il Governo ha attuato la delega per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche nel rispetto dei principi e criteri direttivi dettati dalla riforma della contabilità pubblica di cui alla legge n. 196 del 2009 e della riforma del c.d. "federalismo fiscale" prevista dalla legge n. 42 del 2009.

Il sopracitato decreto legislativo n. 118 del 2011- tra le novità introdotte - ha previsto, in particolare al paragrafo 7 dell'allegato 4/1 avente ad oggetto "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio", che *"le regioni adottano una legge di stabilità regionale, contenete il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione (Omissis). La legge di stabilità trae il riferimento necessario, per la dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni annuali e pluriennali di spesa da essa disposte, dalle previsioni del bilancio a legislazione vigente"*. Se da un lato sono stati definiti i limiti contenutistici della legge di stabilità, dall'altra nel sopracitato Allegato A/1 è formalizzata la possibilità di introdurre negli ordinamenti contabili regionali la previsione di progetti di legge collegati con cui disporre *"modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio per attuare il DEFR"*.

Con riferimento alla sequenza temporale con cui vengono adottati i diversi strumenti finanziari, dal citato Allegato risulta che la Nota di aggiornamento del documento economico finanziario regionale (DEFR) è presentata dalla Giunta regionale all'Assemblea Legislativa, al fine di garantire la coerenza con gli aggiornamenti della finanza pubblica nazionale, entro 30 giorni dalla presentazione della Nota di aggiornamento del DEF nazionale (20 settembre di ogni anno) e comunque non oltre la data di presentazione del disegno di legge regionale di bilancio. Di seguito, in un'unica sessione, sono approvati nell'ordine i progetti di legge collegati, il progetto di legge di stabilità ed infine il progetto di legge di bilancio.

Alla luce delle novità introdotte dal processo di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche attuato dal Governo, la Giunta regionale ha ritenuto di

dover presentare all'Assemblea legislativa la presente proposta di legge con cui sono disposte modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali, affinché sia esaminata e discussa insieme ai progetti di legge regionale di stabilità per il 2019 e del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021, ed approvata nella stessa seduta, in considerazione della stretta colleganza fra i citati provvedimenti finanziari.

Il Progetto di legge regionale recante "*Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2019*" risulta composto da numerosi articoli, di contenuto eterogeneo, che di seguito si illustrano.

Articolo 1 - Finalità

L'articolo detta le finalità generali della legge collegata alla legge di stabilità regionale per il 2019. Le disposizioni contenute nella presente legge sono finalizzate a rendere più efficace l'azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal Documento di programmazione economica finanziaria regionale (DEFRR) per il 2019, in collegamento con la legge regionale di stabilità ed al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021.

Capo I

SVILUPPO ECONOMICO e CULTURALE

Sezione I

Disciplina del Turismo

Articolo 2 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 16 del 2006

La disposizione integra il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 31 luglio 2006, n. 16 (Valorizzazione del turismo naturalista) con la previsione secondo cui la Giunta regionale, con propria deliberazione, nelle aree destinate ai naturalisti, possa definire le tipologie di servizi che devono essere presenti in dette aree ed i relativi requisiti, al fine di dotare le stesse di servizi di qualità che abbiano anche elevati requisiti di ecocompatibilità e basso impatto in aree spesso di pregio naturalistico.

Articolo 3 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2016

L'articolo in esame introduce una modifica alla legge regionale 25 marzo 2016, n. 4 (Ordinamento turistico regionale - sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7) con cui si intende rafforzare il ruolo strategico che le Destinazioni Turistiche svolgono nell'ambito del nuovo sistema dell'organizzazione turistica regionale. L'esercizio della funzione di coordinamento delle attività di accoglienza, informazione locale e assistenza ai turisti entra così a far parte a pieno titolo dell'attività delle Destinazioni Turistiche che assumono in modo completo il ruolo di enti pubblici che operano in ambito territoriale di area vasta ai fini dell'organizzazione della promo-commercializzazione del turismo dell'Emilia-Romagna ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 12 della legge regionale n. 4 del 2016. In particolare, la nuova norma prevede che tali funzioni amministrative, conferite ai sensi del medesimo articolo 3, comma 1, alla Città Metropolitana ed alle Province, possano essere affidate da tali Enti, con convenzione, alle Destinazioni Turistiche.

Si ritiene quindi che, con questa modifica di legge, si creino le condizioni per innovare il sistema dell'accoglienza, informazione locale e assistenza ai turisti attraverso la costituzione di un omogeneo sistema organizzativo dotato di una nuova governance di area vasta.

Sezione II

Cultura

Articolo 4 - Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 29 del 1995

Articolo 5 - Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 18 del 2000

Articolo 6 - Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 16 del 2014

La legge regionale 10 aprile 1995, n. 29 (Riordinamento dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna), all'articolo 1, definisce l'Istituto quale organo tecnico-scientifico e strumento della programmazione della Regione Emilia-Romagna nel settore dei beni artistici, culturali e naturali. l'Istituto ha personalità giuridica, autonomia statutaria e

finanziaria ed opera con autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile. Le modifiche proposte dagli articoli in esame sono volti a semplificare le procedure relative alla assegnazione delle risorse all'IBACN per l'espletamento delle funzioni ad esso attribuite dalle leggi regionali di riferimento, uniformando la disciplina riferita al settore dei beni culturali e rendendola coerente con la normativa e le procedure di riferimento per la gestione delle risorse finanziarie dell'ente.

Il trasferimento all'IBACN delle risorse stanziare in bilancio per l'espletamento delle proprie funzioni, avverrà pertanto con atto dirigenziale, non più con una deliberazione della Giunta regionale.

Si sottolinea al riguardo che ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge regionale n. 29 del 1995, la Giunta rimane competente ad approvare il bilancio preventivo dell'Istituto, le sue variazioni e il rendiconto consuntivo; il bilancio preventivo dell'IBACN deve essere approvato dalla Giunta regionale entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il preventivo si riferisce; in quella sede sono specificate le destinazioni di intervento e le risorse necessarie. L'Istituto, inoltre, sempre secondo le disposizioni contenute nel medesimo articolo, deve presentare annualmente un rendiconto consuntivo con relazione annuale sulle attività svolte, anch'esso soggetto ad approvazione dalla Giunta. In capo alla Giunta viene inoltre riconosciuto, al fine di assicurare la regolarità della gestione e la conformità dell'azione dell'Istituto agli indirizzi fissati, un potere di vigilanza che può essere esercitato anche mediante apposite ispezioni e richieste al Revisore unico, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della legge regionale n. 29 del 1995.

Articolo 7 - Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 11 del 2018

La Regione Emilia-Romagna è socio fondatore della Fondazione Teatro comunale di Bologna sulla base della disciplina statale che regola il settore delle fondazioni lirico-sinfoniche. Il Teatro Comunale di Bologna, a seguito dell'approvazione di specifiche norme statali, al pari di altre istituzioni lirico-sinfoniche ha avviato un percorso di risanamento per raggiungere il pareggio di bilancio e un tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario.

L'aumento del contributo regionale annuale al fondo di gestione da parte della Regione e del Comune, così come le misure di riduzione dei costi adottate dalla Fondazione Teatro Comunale col piano di risanamento approvato dal Commissario straordinario di Governo hanno permesso di raggiungere nel 2017 il pareggio di bilancio. Al fine

di contribuire al rafforzamento dello stato patrimoniale della Fondazione Teatro Comunale di Bologna, nel quadro del Piano di risanamento attualmente in corso approvato dai competenti organi dello Stato, la modifica proposta stabilisce che la partecipazione della Regione all'aumento del patrimonio della Fondazione medesima, in sintonia con quanto deliberato negli anni scorsi dal Comune di Bologna, avvenga sì mediante il conferimento di un immobile al patrimonio della Fondazione, come stabilito dall'articolo 15 della legge regionale 27 luglio 2018, n. 11, senza tuttavia destinare tale conferimento al fondo di dotazione, fondo su cui insiste un vincolo di indisponibilità ai sensi dell'art. 11, comma 15, lettera c) del decreto-legge 8 agosto 2013 n. 91 "Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo", convertito con modificazioni dalla L. 7 ottobre 2013, n. 112.

Capo II

CURA DEL TERRITORIO e DELL'AMBIENTE

Sezione I

Disposizioni di adeguamento normativo in materia di consorzi di bonifica

Articolo 8 - Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 42 del 1984

La norma interviene sul comma 14 dell'articolo 16 della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative) correggendo il richiamo a due commi dello stesso articolo, la cui erroneità è evidente a livello logico-sistematico.

Articolo 9 - Modifiche all'articolo 27 della legge regionale n. 42 del 1984

La norma modifica l'articolo 27 della legge regionale n. 42 del 1984 eliminando previsione relativa alla consultazione della Commissione prevista all'articolo 25 nell'ambito delle procedure per l'assegnazione ai consorzi dei contributi annuali da parte della Regione per la manutenzione di opere pubbliche di bonifica e di irrigazione. La modifica deriva da esigenze di semplificazione e accelerazione dei tempi procedurali a fronte del progressivo venire dell'efficacia della disposizione originaria nel contesto attuale.

Sezione II

Disposizioni di coordinamento normativo in materia ambientale

Articolo 10 - *Modifiche all'articolo 34 della legge regionale n. 19 del 2012*

La ricostruzione post sisma è in avanzata fase di conclusione; ciò non di meno lo stato di emergenza con norma primaria è stato procrastinato al 31.12.2020 così come previsto dall'art.2 bis comma 44 D.L.148/2017, definendo il cosiddetto cratere ristretto art. 2 bis comma 43 stesso decreto riducendo i comuni interessati al numero di 30.

Allo scopo di uniformare tra di loro le suddette scadenze, l'Agenzia per la Ricostruzione Sisma 2012 ed ATERSIR hanno congiuntamente elaborato e predisposto l'aggiornamento del fondo solidarietà per i danni economico finanziari a carico del Servizio Gestione Rifiuti Urbani Assimilati (SGRUA) per il mancato gettito dei rifiuti urbani sino al termine dello stato d'emergenza.

Articolo 11 - *Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 4 del 2018*

La disposizione in esame, modificando l'articolo 15 della legge regionale legge regionale 20 aprile 2018, n. 4 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale dei progetti), introduce una norma di semplificazione nella nuova disciplina della valutazione di impatto ambientale dei progetti, di favore per il proponente e di coordinamento rispetto alle disposizioni di settore che attengono alla documentazione progettuale relativa ai titoli edilizi e all'autorizzazione sismica.

In base alla normativa di settore sul procedimento unico di VIA, l'istanza trasmessa dal proponente deve essere corredata dalla documentazione e dagli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire una compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto.

Nel caso dell'autorizzazione sismica la normativa regionale di cui alla legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19 (Norme per la riduzione del rischio sismico) consente al proponente di scegliere di effettuare il deposito del progetto sismico ovvero di richiedere il rilascio dell'autorizzazione sismica dopo l'acquisizione del titolo edilizio, prima di iniziare i lavori.

In particolare l'articolo 10, comma 3 della legge regionale n. 19 del 2008 consente di scegliere fra due opzioni e cioè corredare la domanda per i titoli edilizi con l'istanza di autorizzazione sismica (o con il deposito del progetto esecutivo) ovvero di corredare la domanda per i titoli edilizi con la documentazione minima atta a dimostrare che l'attività di progettazione è avvenuta in una visione unitaria e integrata che tiene conto anche della normativa sismica rinviando ad una fase successiva e autonoma rispetto al procedimento edilizio la presentazione del progetto esecutivo delle strutture.

La disposizione introdotta con l'articolo di cui trattasi consente quindi di operare il coordinamento della disciplina sul procedimento unico di VIA con la normativa regionale di settore in materia di autorizzazione sismica.

Sezione III

Disciplina del Trasporto pubblico

Articolo 12 - *Modifica all'articolo 11 della legge regionale n. 30 del 1992*

La modifica è necessaria per coordinare l'articolo 11 (Norme finanziarie) della legge regionale 20 luglio 1992, n. 30 (Programma di intervento per la sicurezza dei trasporti) con le modifiche già apportate agli articoli 4 e 7 della stessa legge, dagli articoli 29 e 31 della legge regionale 27 luglio 2018, n. 11 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020).

Articolo 13 - *Modifiche all'articolo 167 della legge regionale n. 3 del 1999*

La modifica si rende necessaria per consentire l'assegnazione alle Province e a alla Città metropolitana di Bologna di contributi destinati ad interventi di ripristino o consolidamento di opere d'arte resisi necessari per evitare limitazioni alla circolazione lungo la rete provinciale, con priorità di spesa per quella ricadente nella rete stradale di interesse regionale al fine di mantenere omogenei standard tecnici e funzionali sulla stessa

CAPO III

MISURE DI ADEGUAMENTO IN MATERIA SANITARIA E SOCIALE

Articolo 14 - *Inserimento dell'articolo 8-bis nella legge regionale n. 10 del 2000*

Le disposizioni dell'articolo 33 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, così come convertito con modificazioni dalla legge del 15 luglio 2011, n. 111, promuovono l'avvio di processi di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico nella disponibilità degli enti pubblici.

La disposizione in esame introduce nell'ordinamento regionale il principio in forza del quale qualsiasi conferimento di beni immobili del patrimonio disponibile della Regione e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale a fondi comuni di investimento di cui all'articolo 33 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 non può avvenire senza l'approvazione di un progetto di valorizzazione volto a realizzare una pubblica utilità complessiva. La norma novella la legge regionale n. 10 del 2000, recante la "Disciplina dei beni regionali", attraverso l'introduzione di un regime peculiare per i progetti di valorizzazione immobiliare dichiarati di pubblica utilità con apposito atto di Giunta regionale. Pertanto, la norma disciplina la regolarizzazione edilizia ed urbanistica, o le varianti alle vigenti previsioni urbanistiche, degli immobili oggetto dei progetti di valorizzazione dichiarati di pubblica utilità, prevedendo:

- la partecipazione delle amministrazioni comunali mediante acquisizione del loro parere entro termine certo, al fine di promuovere la celerità dell'azione amministrativa;
- la possibilità di disciplinare unitariamente, sotto il profilo urbanistico, gli adempimenti necessari alla realizzazione del progetto di valorizzazione immobiliare.

Infine, la presente proposta di legge individua in una delibera dell'Assemblea Legislativa - quale organo rappresentativo dei più ampi interessi - la conclusione del procedimento in caso di dissenso di una o più amministrazioni comunali.

Articolo 15 - Inserimento dell'articolo 5-bis nella legge regionale n. 9 del 2017

L'ordinamento legislativo italiano impone alle amministrazioni e enti pubblici di pubblicare specifiche notizie, atti e provvedimenti (pubblicità legale o obbligatoria) per:

- assicurare la conoscibilità di atti e fatti giuridici **specificatamente individuati da leggi;**
- garantire che atti e documenti amministrativi producano effetti legali;
- favorire eventuali comportamenti conseguenti da parte degli interessati.

È la legge quindi che stabilisce quali atti debbano essere pubblicati all'albo.

Per quanto attiene alla disciplina degli Enti Locali, il comma 1 dell'art. 124 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - TUEL prevede che "1. Tutte le deliberazioni del comune e della provincia sono pubblicate mediante pubblicazione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge. 2. Tutte le deliberazioni degli altri enti locali sono pubblicate mediante pubblicazione all'albo pretorio del comune ove ha sede l'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni".

L'obbligo di pubblicazione, tramite affissione all'albo on line), **degli atti adottato dal direttore generale delle aziende sanitarie** era contenuta nell'art. 37 della l.r. 50/1994, ora abrogata dalla l.r. 9/2018.

Si rende pertanto indispensabile, anche nel rispetto della normativa privacy che impone alle PP.AA. un attento bilanciamento tra gli obblighi di pubblicità e di tutela dei dati personali, disciplinare la pubblicazione legale degli atti delle Aziende Sanitarie e degli Enti del SSR.

Pertanto nella norma in esame è previsto che le Aziende sanitarie e gli Enti del SSR pubblicano, anche per estratto, nell'Albo istituito ai sensi dell'art. 32 della L. 18 giugno 2009, n. 69, e nel rispetto di quanto disposto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, le deliberazioni del Direttore Generale e le determinazioni dirigenziali. In coerenza con le previsioni nazionali relative all'istituzione dell'albo on-line e nel rispetto delle indicazioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e dell'Agenzia per l'Italia Digitale, tali atti sono pubblicati per quindici giorni interi e consecutivi e diventano esecutivi dal giorno della loro pubblicazione.

Relativamente alla tipologia di atti oggetto di pubblicazione legale si prevede espressamente l'obbligo di pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali in coerenza con l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato con le proprie sentenze (cfr. Sentenze Cons. Stato, V, 3 febbraio 2015, n. 515 e Consiglio di Stato Sez. V del 11.5.2017).

Articolo 16 - Riassetto dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena e dell'Azienda USL di Modena

Le disposizioni e misure contenute nel presente articolo sono volte a configurare il riassetto delle Aziende sanitarie di Modena, a seguito del percorso di sperimentazione gestionale autorizzato con delibera della Giunta regionale n. 1004 del 2016 per la gestione unica e integrata, in capo all'AOU di Modena, dello stabilimento

dell'Ospedale civile Sant'Agostino Estense di Baggiovara e del Policlinico di Modena, nel triennio 2016-2018.

Il progetto esecutivo della sperimentazione, predisposto dall'Organismo di indirizzo e verifica appositamente costituito dalla Regione per l'elaborazione e governance del progetto di sperimentazione, è stato approvato in sede di CTTS di Modena in data 5 ottobre 2018.

Il riassetto delle Aziende sanitarie di Modena comporta:

- dal punto di vista organizzativo che l'AOU di Modena, a decorrere dal 1 gennaio 2019, viene costituita in un unico presidio che si articola nei due stabilimenti ospedalieri: Policlinico di Modena e l'Ospedale Civile Sant'Agostino Estense di Baggiovara;
- dal punto di vista dell'assetto patrimoniale, la conferma dei provvedimenti assunti per il trasferimento dei beni immobili e mobili, di cui all'art.13 della legge regionale n. 13 del 2016.
- dal punto di vista dei contratti, il subentro di tutti i rapporti giuridici in essere.

In merito al personale, la ridefinizione dell'assetto comporta che il personale dell'Azienda Usl di Modena risultante assegnato temporaneamente presso l'AOU di Modena, alla data del 1 gennaio 2019, viene trasferito all'AOU di Modena, ai sensi e secondo le procedure dell'art.31 del decreto legislativo n. 165 del 2001, con la tempistica definita dal medesimo articolo.

Il processo di riorganizzazione descritto è volto a garantire l'attuazione dei principi previsti dalla legge regionale n. 29 del 2004 quali la valorizzazione delle risorse umane e professionali, la qualità e la sicurezza del lavoro, la formazione e la riqualificazione condivisa delle risorse umane, nel rispetto del confronto con le organizzazioni sindacali.

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

Articolo 17 - *Esercizio di funzioni conferite con la legge regionale n. 13 del 2015*

L'articolo interviene sull'assetto della legge regionale 13/2015 e della legge regionale 4/2016 con riferimento alle funzioni regionali conferite ad Enti strumentali della Regione - ARPAE, ARL -, a Province, Citta Metropolitana, ecc. ed altri Enti pubblici compresi sul territorio regionale.

Completati i primi 36 mesi di avvio del processo di riordino e verificata l'insussistenza di esuberanti di organici tra il personale trasferito, la proposta intende garantire *ex lege* ai nuovi titolari

delle funzioni il trasferimento delle risorse finanziarie per consentire agli enti stessi di organizzare stabilmente i propri organici per l'esercizio delle funzioni conferite. A tale fine, non sussistendo più la necessità di trasferire agli enti titolari delle funzioni conferite il personale regionale già in posizione di distacco fino al 31/12/2018, la regione acconsente il rinnovo del distacco, o il comando oneroso - previo consenso degli interessati e su richiesta degli enti - del proprio personale per un periodo transitorio massimo di 3 anni a decorrere dal 1° gennaio 2019 e previa convenzione.

Durante il periodo transitorio ogni ente coinvolto nella delega di funzioni regionali sarà tenuto ad organizzarsi autonomamente prevedendo l'ampliamento dei propri organici per far fronte alle funzioni esercitate anche nell'ambito di progetti speciali o accordi attuativi della legge regionale.

Nello stesso tempo, e con gradualità, il personale già distaccato che manifesterà la volontà di rientrare nell'organizzazione regionale, potrà essere ricollocato in una delle funzioni regionali che presentano carenza di organico sulla base della programmazione dei fabbisogni professionali della Regione e comunque nel rispetto della minore distanza dalla propria residenza.

Articolo 18 - *Vigenza delle graduatorie regionali*

L'articolo mira a prorogare di un ulteriore anno, ossia fino al 31/12/2019, la validità delle graduatorie della Regione Emilia-Romagna per assunzioni a tempo determinato e indeterminato di personale inquadrato in categoria C, vigenti alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 25 del 2017 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità 2018).

Ciò da un lato risponde all'esigenza di alcuni enti regionali coinvolti nell'ambito del processo di riordino delle funzioni di cui alla legge regionale 13/2015, di completare le assunzioni di personale previa richiesta di utilizzo delle graduatorie per la copertura di posti disponibili; dall'altro consente alla Regione, nelle more della conclusione delle procedure concorsuali programmate per l'esercizio 2019, di acquisire risorse anche a tempo determinato, in sostituzione di personale in quiescenza ovvero per realizzare progetti finanziati da organismi nazionali e comunitari.

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI

Articolo 19 - *Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1979, n. 26*

La norma interviene per esplicitare con chiarezza i termini per il corretto adempimento fiscale del versamento della tassa di concessione, a cui è tenuto il soggetto che ha richiesto il rilascio o il rinnovo della concessione di costituzione di aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistiche-venatorie e di centri privati di riproduzione fauna selvatica, in particolare, escludendo deliberatamente la fattispecie degli appostamenti fissi in attesa di un'armonizzazione normativa regionale da parte della competente Direzione a seguito della disciplina di riordino introdotta dalla legge regionale n. 13 del 2015.

Articolo 20 - *Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 26 del 1979*

Con la modifica apportata dal nuovo articolo della legge regionale si introduce un rinvio diretto al comma 1 dell'art. 13 del D.Lgs. 471/1997, come modificato dall'art. 15, comma 1, lett. o), del D.lgs. 24 settembre 2015, n. 158, in quanto la nuova disciplina nazionale prevede una diversa graduazione della sanzione in caso di ritardato pagamento (oltre i 90 giorni) della tassa sulle concessioni regionali.

Articolo 21 - *Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 26 del 1979*

L'articolo in esame prevede una semplificazione disponendo che il contribuente possa richiedere, invece che al Presidente della Giunta, direttamente al dirigente la restituzione delle tasse sulle concessioni regionali erroneamente pagate al fine di adeguare la legislazione regionale ai nuovi assetti di ripartizione delle competenze fra la dirigenza e gli organi politici.

Articolo 22 - *Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 31 del 1996*

L'articolo 8 della L.R. 31/1996, riguardante principalmente le istanze di rimborso degli aventi titolo, viene integrato dal comma 2 bis ritenendo utile specificare, per il tributo speciale in discarica, quanto già disciplinato per le compensazioni in generale dei tributi regionali di cui all'art.6 della L.R. 30/2003, al fine di definire con maggior chiarezza gli stessi aspetti procedurali.

Articolo 23 - Estinzione dei crediti tributari di modesta entità

L'articolo in esame recepisce quanto già disposto in materia dal comma 10 dell'art. 3 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 26 aprile 2012, n. 44 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), secondo cui "A decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali e regionali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta".

CAPO VI

DISPOSIZIONI ULTERIORI e FINALI

Articolo 24 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 1 del 2018

A seguito della emanazione della legge regionale n. 1 del 2018 si è subito dato avvio alle procedure di fusione in esse previste. La fusione delle società Aster ed Ervet risultava particolarmente complessa, sia con riguardo alla tipologia delle società oggetto di fusione, e alla molteplicità di attività da esse svolte, sia in considerazione della preliminare e necessaria acquisizione del ramo d'azienda di pertinenza di Fbm spa in Ervet spa e successiva liquidazione di quanto rimanente della società stessa.

Il processo di acquisizione del ramo d'azienda di Fbm sopra citato si è concluso nel mese di settembre 2018.

Si sta procedendo ora con la fusione di Aster ed Ervet, ma la complessità della procedura richiede che si preveda che la stessa possa concludersi entro il 31 dicembre 2019.

Articolo 25 - Entrata in vigore

La disposizione prevede l'entrata in vigore immediata delle disposizioni contenute nella legge.